

ALLEGATO alla DCC n. 50 del 30.05.2013

COMUNE DI ASSISI

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e iscritti aie

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 7 - Rimborsi e compensazione

Art. 8 - Attività di recupero

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 10 - Versamenti minimi

Art. 11 - Differimento dei versamenti

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 - Gestione Attività di accertamento - Autotutela ed Istituti deflativi

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli

8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non definito e/o previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e iscritti all'AIRE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. ***Si considera direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (iscritti all'AIRE) non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.***

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), sono assoggettate alla stessa disciplina dell'abitazione principale le pertinenze, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

Qualora il contribuente possieda più di una pertinenza con la stessa categoria, verrà assoggettata all'aliquota agevolata dell'abitazione principale quella con la rendita più elevata .

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai fabbricati posseduti ed utilizzati dall'Ente non commerciale.

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria .

Art. 8 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

In relazione a quanto consentito dall'art. 3 , comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Giunta , in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi di controllo degli adempimenti dei contribuenti, può destinare parte delle somme rivenienti dall'attività di accertamento all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla realizzazione di detti programmi, nonché al potenziamento della struttura organizzativa degli uffici tributari.

La Giunta Comunale, a tale scopo, determina una percentuale fino al 15% da conteggiare sulle maggiori somme definitivamente accertate a seguito dell'attività di controllo e recupero dell'evasione svolta direttamente dal personale addetto ai programmi di cui al comma precedente.

I programmi di controllo in questione sono realizzati mediante costituzione, di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale addetto al Servizio Tributi e da personale di altri Settori e/o Servizi, che si ritiene necessario al tipo di attività e di indagini da realizzare.

Art. 10 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

Sono differiti di mesi sei i termini di legge per le scadenze a carico degli eredi del soggetto passivo deceduto, limitatamente a quelle relative al mese dell'avvenuto decesso.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

L'Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile dell'imposta.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 – Gestione attività di accertamento – Autotutela ed Istituti deflativi

Le disposizioni di cui al Regolamento generale delle Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26 marzo 2001 si estendono anche all'imposta municipale propria.

Art. 14 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 .

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.